



COMUNE DI LEINI

C.A.P. 10040 *Città Metropolitana di Torino*

Codice Fiscale e Partita IVA 01777400019

Tel. 011 - 99.86.302

UFFICI DI STAFF

DECRETO SINDACALE N. 6 del 25/03/2020

INDIRIZZI PER L'ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE CON LA PRESENZA IN SERVIZIO, AI SENSI DEL PUNTO 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 34 DEL 21 MARZO 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 50, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. stabilisce, in relazione al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione, che lo stesso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
- che rispetto a tale competenza, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità, per il Sindaco, di adottare atti a valenza macro-organizzativa;

ATTESO che, in relazione all'attuale emergenza sanitaria, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, il Governo è intervenuto con varie disposizioni che introducono misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti;

VISTO, da ultimo, l'art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 11/03/2020, efficace dal 12 al 25/03/2020, il quale prevede che, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 8/03/2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della L. n. 81/2017, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

RICHIAMATO l'art. 14 della L. n. 124/2015, come modificato dall'art. 18, comma 5, del D. L. n. 9/2020, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità;

CONSIDERATO che, per effetto delle modifiche apportate al richiamato art. 14 della L. n. 124/2015 dal recente D. L. n. 9/2020 recante: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", viene superato il regime "sperimentale" dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che tali misure operano "a regime";

TENUTO CONTO che la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2 del 12/03/2020 precisa che:

- a) Le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.
- b) Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna.
- c) In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 87 del D.L. 18 del 17/03/2020 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" in tema di "Lavoro Agile";

RICHIAMATO il decreto del residente della Regione Piemonte n. 34/2020 e la circolare esplicativa del 22/03/2020, nella parte in cui si conferma che la sospensione dell'attività degli uffici è da considerarsi solo in presenza e che la modalità ordinaria di lavoro per le PA resta quella dello smart working;

RICHIAMATA la circolare della Prefettura 25/03/2020 al prot. Comle n. 6669, nella quale si conferma che i Comuni per la individuazione dei servizi indifferibili potranno utilizzare la griglia predisposta da Anci Piemonte e che la stessa verrà allegata al presente atto e pubblicata all'albo pretorio assolvendo così agli oneri di pubblicità e comunicazione sia per la cittadinanza che per la Prefettura;

RITENUTO che dell'attuale situazione emergenziale, nelle more della definizione dell'apposito Regolamento Comunale di disciplina del Lavoro Agile, di attivare modalità semplificate e temporanee di accesso al "Lavoro agile" con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, al fine di garantire, ove possibile, la prosecuzione dei servizi in via ordinaria attraverso tale strumento;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di individuare le attività indifferibili che invece devono essere inevitabilmente rese con la presenza in servizio, tenuto conto dell'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza;

Visto il TUEL art. 50 comma 2;

D E C R E T A:

- a) **di individuare**, nell'ambito dei servizi comunali, le attività indifferibili da rendere con la presenza in servizio dei dipendenti, tenuto conto delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione di quanto previsto dal

punto 6 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34/2020, come da allegato n. 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- b) Il presente decreto costituisce atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dai Sigg. Capi Settore in relazione agli atti di organizzazione che ciascuno di essi dovrà adottare avuto riguardo all'individuazione, nel settore di propria competenza, delle risorse umane da assegnare alla gestione delle su indicate attività, specificando quelle che settimanalmente sono in presenza, in smart working o assenti per congedi o malattie;
- c) Il presente atto verrà pubblicato all'Abo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparenza sottosezione "atti generali" e sottosezione "personale".

IL SINDACO
Geom. Renato Pittalis

